

ALLEGATO =A= AL N. 24.912/10.763 DI REPERTORIO

STATUTO

DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE

"SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI SRL"

Art. 1) DENOMINAZIONE

1. **"SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI SRL"**, abbreviata: **"SGP SRL"**. La società è ad integrale partecipazione pubblica ai sensi dell'art. 2463 cod. civ. ed in conformità alle disposizioni in materia di società a partecipazione pubblica.

Art. 2) SEDE

1. La società ha sede in Sassuolo (MO) e non può essere trasferita fuori dal territorio del Comune di Sassuolo.

Art. 3) OGGETTO SOCIALE

1. La Società è proprietaria delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali relative ai servizi pubblici locali ed è obbligata a mettere tali beni a disposizione del gestore dei servizi pubblici locali, individuato con gara in base alle regole di settore, cui è affidata la gestione dei medesimi verso il riconoscimento di un corrispettivo.

2. La società ha per oggetto l'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Sassuolo, unico socio ed esplica la propria azione perseguendo principi di efficienza, efficacia ed economicità. In particolare, la società svolge le attività di:

A) gestione del proprio patrimonio – escluse le reti, gli impianti e le altre dotazioni relative ai servizi pubblici locali di cui alla seguente lettera B)

– e di quello del Comune di Sassuolo, a qualunque titolo affidato, intendendosi per gestione qualunque attività connessa all'amministrazione, alla manutenzione, allo sfruttamento, alla ristrutturazione e all'ampliamento dei beni stessi;

B) produzione di beni e servizi strumentali all'attività del Comune di Sassuolo, con esclusione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica gas e servizio idrico integrato.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo la società potrà:

- * progettare e costruire opere pubbliche;
- * progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana;
- * produrre beni e servizi strumentali all'attività del Comune di Sassuolo per lo svolgimento delle funzioni di sua competenza;
- * compiere opere di valorizzazione e trasformazione di beni immobili;
- * ideare, sviluppare e gestire eventi fieristici e manifestazioni per la promozione del territorio comunale e delle sue eccellenze.

3. La società realizza la parte più importante della propria attività con l'ente controllante. Oltre l'ottanta per cento del fatturato deve essere, pertanto, effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati dal Comune di Sassuolo. Il conseguimento di ulteriori ricavi, connessi ad altre attività, è consentito a condizione che permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza.

4. Nei limiti di cui al paragrafo precedente, la società potrà espletare tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini nonché

qualsiasi operazione commerciale, industriale, immobiliare, mobiliare, finanziaria, che sarà ritenuta necessaria od utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale nonché prestare e ricevere garanzie fideiussorie.

5. La società non può assumere partecipazioni in altre società.

6. Sono espressamente escluse dall'oggetto sociale:

- l'esercizio, nei confronti del pubblico, delle attività di cui all'art. 1 della legge n. 1/1991 ed all'art. 4 comma 2 legge n. 197/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
- la sollecitazione al pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 legge n. 216/74 e successive modificazioni;
- tutte quelle attività per le quali fonti normative in generale prescrivano requisiti incompatibili con quelli della società, nonchè quelle per le quali la normativa, tempo per tempo vigente, ne prescrive il divieto.

Art. 4) DURATA

1. La società è contratta a tempo indeterminato.

Art. 5) CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale ammonta ad Euro 117.000,00 (centodiciassettemila e zero centesimi) ripartito in quote ai sensi dell'articolo 2468 del C.C.

2. Il Capitale Sociale dovrà essere integralmente posseduto dal Comune di Sassuolo, socio unico, che esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Art. 6) FINANZIAMENTI

1. Il socio potrà eseguire su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta

di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

2. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci troverà applicazione l'art. 2467 del codice civile.

3. La società può emettere titoli di debito, ai sensi dell'articolo 2483 del Codice Civile, e la decisione in materia compete al Socio unico.

Art. 7) PARTECIPAZIONI

1. Le partecipazioni non sono trasferibili.

2. I vincoli posti al trasferimento delle partecipazioni intendono tutelare gli interessi della Società e del socio pubblico proprietario.

Art. 8) DECISIONI DEL SOCIO UNICO

1. Le decisioni del socio sono assunte tramite atti dei propri organi in conformità a quanto previsto dalla legislazione in materia di Enti Locali e società partecipate. Il socio decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dallo statuto, nonché sugli argomenti che l'amministratore unico sottopone alla sua approvazione.

2. Sono in ogni caso riservate alla competenza del socio:

a. l'approvazione del bilancio e la destinazione del risultato d'esercizio;

b. la nomina e la revoca dell'amministratore unico;

c. la nomina dell'organo di controllo o del revisore;

d. le modificazioni dello statuto;

e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio unico;

f. le decisioni in ordine allo scioglimento della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, comma 1, C.C.;

g. l'approvazione del budget annuale di previsione, del programma annuale degli investimenti, del piano industriale e dei suoi aggiornamenti;

h. l'approvazione del piano triennale degli investimenti;

i. l'approvazione del piano occupazionale ed il regolamento contenente i criteri e le modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità;

j. l'acquisto, la vendita, la permuta, la concessione e la sub concessione di diritti reali di godimento su beni immobili di importo superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi);

k. l'acquisto e la vendita di aziende e rami d'azienda;

l. l'assunzione di finanziamenti;

m. il rilascio di garanzie a terzi.

Art. 9) ASSEMBLEA

1. Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale.

2. L'assemblea viene convocata, anche fuori dalla sede sociale, purchè in provincia di Modena, dall'Amministratore Unico, con avviso spedi-

to, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, telefax, posta elettronica, salvo i casi di urgenza, nei quali è ammessa la convocazione con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, anche a mezzo telegrafo, telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, spedito ai soci almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

3. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora della adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

4. Nell'avviso di convocazione può essere prevista altra data per la seconda convocazione, nel caso in cui l'assemblea in prima convocazione non risultasse legalmente costituita, anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

5. In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, in forma totalitaria, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, l'amministratore unico e l'organo di controllo, se nominato, è presente o informato della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti oggetto di decisione; nel caso in cui l'Amministratore Unico o l'organo di controllo, se nominato, non partecipino personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 10) FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico; in caso di sua assenza o impedimento, l'assemblea elegge, con il voto della maggioranza dei presenti, il proprio Presidente.

2. Il Presidente propone all'Assemblea la nomina di un Segretario che lo assiste, scelto anche tra non soci e, quando ne ritenga il caso, uno o più scrutatori.

3. Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

4. Il socio è di norma rappresentato dal Sindaco pro tempore del Comune, il quale può delegare altri mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società.

5. La delega non può essere conferita all'amministratore unico, all'organo di controllo o al Revisore, se nominati, e neppure a dipendenti della società.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni; devono inoltre essere riassunte, su richiesta del socio, le sue dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

7. Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dello statuto deve essere redatto da Notaio.

8. I verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, dovranno essere trascritti, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

9. Le assemblee possono essere svolte anche mediante l'ausilio di mezzi tecnologici che permettono al Presidente di identificare l'identità dei

partecipanti.

Art. 11) AMMINISTRAZIONE

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico a cui si applica il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 C.C.

2. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore unico i dipendenti del Comune di Sassuolo.

3. Non può essere nominato, e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile.

4. L'amministratore unico deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii.

5. L'amministratore dura in carica per il tempo fissato all'atto della nomina, salva la facoltà di revoca e le eventuali dimissioni ed è rieleggibile, ai sensi dell'art.2383 del codice civile.

6. Agli organi di amministrazione e di controllo si applica la disciplina della proroga degli organi amministrativi.

7. All'organo amministrativo spetta la gestione della società, con facoltà di compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, con la sola esclusione degli atti e delle operazioni che la legge e lo statuto riservano espressamente al socio.

8. L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della società.

9. La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico.

10. L'Amministratore Unico può conferire procure speciali a terzi per il compimento di determinati atti o categorie di atti, nominare e revocare Procuratori.

11. All'Amministratore Unico, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva di norma non superiore all'indennità di carica spettante al Sindaco. L'indennità è, in ogni caso, determinata nei limiti ed in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico omnicomprensivo da corrispondere agli amministratori di società a controllo pubblico, tenuto conto degli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi previsti. Pertanto, non potranno, inoltre, essere corrisposti gettoni di presenza, premi di risultato o trattamenti di fine mandato a favore degli organi sociali.

12. Il rimborso delle spese sostenute, in ogni caso, non potrà superare il 30% (trenta per cento) dell'importo dell'indennità di carica, salvo sia diversamente previsto dalla legislazione vigente in materia.

13. L'Amministratore unico formalizza le proprie decisioni emettendo provvedimenti numerati progressivamente e conservati agli atti. Questi provvedimenti prendono il nome di disposizioni.

14. L'amministratore è revocabile in qualunque momento dal socio.

15. In caso di revoca anche senza giusta causa dell'amministratore nominato a tempo determinato, nulla gli è dovuto a titolo di risarcimento a

qualsiasi titolo sia richiesto.

Art. 12) DIRETTORE E DIRIGENTI

1. La Società può essere diretta da un Direttore e da Dirigenti.

2. I dirigenti sono subordinati al direttore. In assenza del direttore sono subordinati all'Amministratore Unico.

3. Al direttore compete la gestione operativa della società in esecuzione delle direttive del socio ovvero dell'amministratore unico per le materie di rispettiva competenza. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il direttore: propone all'amministratore unico e al socio unico l'organigramma aziendale e provvede alla gestione del personale.

4. Ai dirigenti compete la gestione operativa di aree d'attività omogenee della società in esecuzione delle direttive del direttore ovvero dell'amministratore.

5. Il direttore e i dirigenti, nei limiti delle procure ricevute dall'amministratore unico, formalizzano le proprie decisioni emettendo provvedimenti numerati progressivamente e conservati agli atti. Questi provvedimenti prendono il nome di disposizioni dirigenziali.

6. E' fatto divieto di corrispondere ai dirigenti della società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dal CCNL

Art. 13) ORGANO DI CONTROLLO

1. L'assemblea dei soci è obbligata a nominare, ai sensi dell'art. 2477 del codice civile, a prescindere dai requisiti dimensionali della società, un organo di controllo monocratico ovvero un Revisore.

2. In caso di nomina di un organo di controllo monocratico, ad esso si

applicano le disposizioni sul collegio sindacale vigenti in tema di società per azioni e ad esso può essere anche affidato l'incarico di esercitare l'attività di revisione legale di cui al D.Lgs. 39/2010.

3. In alternativa, può essere nominato un Revisore, iscritto nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale svolge le funzioni di cui al D.Lgs. 39/2010 e ss.mm.ii.

4. Non può essere nominato alla carica di Revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 43 del D.Lgs. 39/2010. Inoltre, l'organo di controllo e il Revisore devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti anche agli amministratori di cui al precedente articolo 11 e ss.mm.ii.

5. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione del socio di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

6. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea; la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

Art. 14) BILANCIO SOCIALE E UTILI

1. L'esercizio sociale comincia il primo gennaio e termina al trentuno dicembre di ogni anno.

2. Alla chiusura di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla formazione del bilancio ed alle conseguenti formalità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

3. Contestualmente alla predisposizione del bilancio d'esercizio, l'Organo amministrativo redige la relazione sul governo societario di cui all'art. 6

del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii..

4. Il bilancio deve essere approvato dal socio nei modi e nei tempi previsti dalle vigenti norme di legge.

5. Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

6. La decisione del socio che approva il bilancio decide anche in merito alla distribuzione degli utili.

7. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

8. La società redige un bilancio semestrale al 30 (trenta) giugno di ogni anno, sottoposto a revisione legale.

Art. 15) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. Lo scioglimento volontario ed anticipato della società è deliberato dall'assemblea.

2. In caso di scioglimento volontario o per una delle cause previste dalla legge, l'Assemblea determina:

a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

d. i poteri dei liquidatori.

3. L'assemblea può sempre modificare le deliberazioni assunte.

4. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applicano le disposizioni di cui all'art. 2489 del codice civile.

5. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea.

6. Per gli effetti della revoca si applicano le disposizioni di cui all'art. 2487 ter del codice civile.

7. Le disposizioni sulle decisioni del socio sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

8. Si applicano inoltre tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII libro V del codice civile.

Art. 16) NORME FINALI

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, quale risulta dal libro soci, ovvero tramite pec o, in mancanza, alla residenza anagrafica o alla sede legale.

2. Le comunicazioni effettuabili con telegramma, posta elettronica o fax vanno inviate al domicilio, all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzando, a tali fini i libri delle decisioni degli organi sociali.

3. Non è consentito istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

4. La società è obbligata all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina sui contratti pubblici.

Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia di Società a Responsabilità Limitata e di società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii

F.to Corrado Cavallini - Antonio Nicolini notaio - sigillo.